

La liquidazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione: criteri e casistica

SOMMARIO: 1. I dati più recenti. - 2. La natura dell'istituto. - 3. L'entità dell'indennizzo. - 4. L'onere della prova dell'ulteriore pregiudizio patito e il concetto di allegazione. - 5. I danni indennizzabili e la motivazione sugli stessi - 6. I precedenti penali e giudiziari del richiedente. - 7. La colpa lieve e la sua incidenza sulla liquidazione dell'indennizzo - 8. Il controllo del giudice di legittimità sul quantum liquidato.

1. I dati più recenti.

Il tema dell'entità degli indennizzi erogati nel nostro Paese in conseguenza dell'applicazione dell'istituto dell'ingiusta detenzione è diventato argomento di stretta attualità, sollevato anche sui *mass media* generalisti nell'ambito del dibattito sui costi della giustizia, e rappresenta un aspetto meritevole di idoneo approfondimento, intrecciandosi inevitabilmente alla delicata materia dell'uso e dell'abuso dell'istituto della custodia cautelare.

Gli ultimi dati diffusi, relativi all'anno 2020, estratti dalla Relazione al Parlamento per il 2020 messa a punto dal Ministro della Giustizia, indicano in un totale di 750 i procedimenti per i quali vi è stato accoglimento delle istanze di ingiusta detenzione, con una liquidazione complessiva che ha sfiorato i 37 milioni di euro. 101 i risarcimenti disposti a Napoli, 90 a Reggio Calabria, 77 a Roma.

2. La natura dell'istituto.

L'istituto disciplinato dagli artt. 314 e segg. del codice di rito, ha carattere indennitario da atto lecito e non risarcitorio, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'autorità giudiziaria.

Ancora attuale appare la pur risalente decisione con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito la natura dell'istituto e la possibilità di graduazione dell'indennità, affermando che "l'equa riparazione per ingiusta detenzione non ha carattere risarcitorio, in quanto l'obbligo dello Stato non nasce *ex illicito* ma dalla solidarietà verso la vittima di un'indebita custodia cautelare. Il suo contenuto, pertanto, non è la rifusione dei danni materiali, intesi come diminuzione patrimoniale o lucro cessante, ma - nel limite predeterminato - la corresponsione di una somma che, tenuto conto della durata della custodia cautelare, valga a compensare l'interessato delle conseguenze personali di natura morale, patrimoniale, fisica e psichica, che la custodia cautelare abbia prodotto. Ai fini della relativa valutazione equitativa debbono essere presi in considerazione tutti gli elementi disponibili da valutarsi globalmente con prudente apprezzamento" (Cass, Sez. Un., 6 marzo 1992 n. 1, Favilli, Rv. 191147).

L'equa riparazione scaturisce da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà (così le risalenti e tuttora valide Cass. Sez. 4, 31 gennaio 1994 n. 129, Rv. 196974 e 22 novembre 1994, n. 1911, Rv. 200002).

La natura indennitaria e non risarcitoria della riparazione per ingiusta detenzione risponde anche ad una diversa finalità: se il legislatore avesse costruito la riparazione dell'ingiusta detenzione come risarcimento del danno avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisca la dimostrazione dell'esistenza dell'elemento soggettivo, fondante la responsabilità per colpa o per dolo, nelle persone che hanno agito e dell'entità del danno subito, ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata non solo su una precisa disposizione della nostra Costituzione - art. 24, comma 4 ma anche sull'art. 5, comma 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e sull'art. 9, n. 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale senza costringerlo a defatiganti controversie sull'esistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione del danno.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, quello all'equa riparazione per ingiusta detenzione è un «diritto soggettivo pubblico» distinto dal risarcimento del danno – in quanto l'obbligo statale non nasce ex illecito ma da una doverosa solidarietà verso la vittima della indebita detenzione (tra le tante, Cass. Sez. 4, n. 1520/1993, Rv. 193229; Cass. Sez. 4, n. 1500/2009, Rv. 243210) ed inquadrato nella categoria dogmatica dell'indennizzo o indennità (*ex plurimis*, Cass. sez. 4, 20916/2005, Rv. 231655; v. anche C. Cost., 20.6.2008, n. 219, in Giur. cost., 2008, 2456).

Di diverso avviso è la dottrina (Coppetta, M.G., *La riparazione per ingiusta detenzione*, Padova, 1993, 220; Di Chiara, G., *Attualità del pensiero di Francesco Carrara in tema di ingiusto carcere preventivo*, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1988, 1418; Turco, E., *L'equa riparazione tra errore giudiziario e ingiusta detenzione*, Milano, 2007, 2), per la quale la riparazione costituisce un *tertium genus*, distinto, per presupposti e finalità, non solo dal risarcimento, ma anche dall'indennizzo. Ciò in quanto, mentre quest'ultima categoria dogmatica presuppone il sacrificio di un interesse individuale a vantaggio di un interesse pubblico, la riparazione postula la lesione del diritto del singolo cui non corrisponde la tutela di un superiore interesse della collettività, non essendo certo interesse dello Stato che l'innocente venga ingiustamente perseguito o che la limitazione della libertà personale rifugga da concreti e definiti profili di reità. Viene anche posto in rilievo che, a differenza di quanto avviene nel modello tipico di indennizzo, nella riparazione la lesione del diritto individuale non sempre è determinata da un «atto legittimo della pubblica autorità», posto che le fattispecie di «ingiustizia formale» ex art. 314, co. 2, c.p.p. sottendono, al contrario, una custodia cautelare disposta o mantenuta in forza di un titolo illegittimo.

La riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. va dunque ravvisata nella "ingiusta detenzione". E la genesi e la regolamentazione di detto istituto deve essere individuato nelle norme processuali penali, con la conseguenza che sono estranee allo stesso le norme civilistiche che regolamentano il risarcimento dei danni da fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) (in questo senso, Cass. Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, Mangiò, Rv. 190148; cfr., altresì, Cass. Sez. Un, n. 24287 del 09/05/2001, Caridi secondo cui la liquidazione dell'indennità deve avvenire in via equitativa).

La delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita ha indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario - s'intende, entro i confini della ragionevolezza e della coerenza- ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto.

3. L'entità dell'indennizzo.

La norma prevede che -ricorrendone le condizioni di legge- sia corrisposto al soggetto, che dopo aver trascorso un periodo in stato di custodia cautelare venga assolto in via definitiva, la corresponsione di una somma la cui entità massima prevista, ai sensi del secondo comma dell'art. 315 c.p.p., è quella di 516.456,90 euro.

Si tratta della somma astrattamente idonea a coprire il massimo periodo di custodia cautelare fissato, in via ordinaria in sei anni; quindi, in linea generale si prevede che la somma spettante per ogni giorno di detenzione sia di 235,82 euro (risultante dalla divisione della somma massima di liquidazione indicata per il numero di giorni compresi nei sei anni) e della metà (117,91 euro) per ogni giorno trascorso agli arresti domiciliari.

La durata massima della custodia cautelare da calcolare ai fini della quantificazione dell'indennizzo è stata prevista, dunque, per tutti in riferimento al termine massimo previsto in astratto (termine che ai sensi dell'art. 303, co. 4, cod. proc. pen. è di sei anni) e non a quello previsto per il reato per il quale il soggetto avente diritto all'indennizzo sia stato ingiustamente detenuto (cfr. Cass. Sez. 3, 10 febbraio 2004, n. 23211, Martino, Rv. 229289).

Le somme indicate, ritenute idonee ad indennizzo relativo alle conseguenze inevitabilmente connesse alla detenzione, possono essere integrate secondo un criterio equitativo, con riferimento alla specificità dei singoli casi ed alla presenza di profili che debbano reputarsi ultronei rispetto a quelli inevitabilmente derivanti dall'avvenuta limitazione della libertà personale (particolare rilievo assumono aspetti concernenti significative conseguenze sul piano della salute fisica e mentale, della reputazione del soggetto, delle ripercussioni anche successive sul suo *status* lavorativo ed economico).

La giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del *quantum* relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, infatti, è ormai consolidata nell'affermare (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite, 9 maggio 2001, n. 24287, Rv. 218975) la necessità di contemperare il parametro aritmetico- costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, co. 2, cod. proc. pen., (euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, co. 4, lett. c), cod. proc. pen. espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita - con il potere di valutazione equitativa attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può però mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito (vedi, oltre alle citate Sezioni Unite 24287/2001 in senso conforme Cass. Sez. 3, 13 dicembre 2001 (dep. 2002) n. 5657, Vittoriano, Rv. 221119; Cass. Sez. 4, 20 marzo 2002, n. 15463, Pesacane, Rv. 221314; Cass. Sez. 3, 22 gennaio 2003, n. 9056, Criniti, Rv. 223614; Cass. Sez. 3, 29 aprile 2003, n. 28334, Porfidia, Rv. 225963; Cass. Sez. 3, 22 ottobre 2003, n. 45682, Sirianni, Rv. 226555; Cass. Sez. 3, 11 aprile 2014, n. 29965, Chaaij, Rv. 259940 che ha annullato l'ordinanza impugnata che aveva considerato quale parametro per il calcolo dell'indennizzo un termine massimo della custodia cautelare pari ad anni nove ai sensi dell'art. 304, co. 6, cod. proc. pen-;

In più pronunce si è affermato che la liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione è svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà (così Cass. Sez. 4, 6 ottobre 2009, n. 40906, Mazzarotto, Rv. 245369, che, in applicazione di detto principio, ha confermato la legittimità della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto non soltanto dei parametri aritmetici, ma anche delle sofferenze morali patite e della lesione della reputazione conseguente allo "*strepitus fori*"; conf. Cass. Sez. 4, 17 giugno 2011, n. 34857, Giordano, Rv. 251429; Cass. Sez. 4, 24 ottobre 2013, n. 46772, Marinkovic, Rv. 257635, Cass. Sez. 4, 13 maggio 2008, n. 23119, Zaccagni, Rv. 240302).

Sono state anche la delicatezza della materia e le difficoltà per l'interessato di provare nel suo preciso ammontare la lesione patita che hanno indotto il legislatore a non prescrivere al giudice l'adozione di rigidi parametri valutativi, lasciandogli, al contrario, sia pure entro i confini della ragionevolezza e della coerenza, ampia libertà di apprezzamento delle circostanze del caso concreto), valutandosi la durata della custodia cautelare e, non marginalmente, le conseguenze personali, familiari, patrimoniali, morali, dirette o mediate, che

siano derivate dalla privazione della libertà. A tal riguardo, dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente quantomeno come dato di partenza, è costituito dal parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315, comma secondo, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma quarto, cod. proc. pen., espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita, dovendosi poi procedere alla liquidazione dell'indennizzo, entro il tetto massimo del quantum liquidabile, con apprezzamento di tutte le conseguenze pregiudizievoli che la durata della custodia cautelare ingiustamente subita ha determinato per l'interessato (Cass. Sez. 4, 24 ottobre 2013, n. 46772, Marinkovic, Rv. 257635; Cass. Sez. 4, 21 giugno 2005, n. 30317, Bruzzano, Rv. 232025).

Nel liquidare l'indennità, dunque, va ribadito, il giudice è vincolato esclusivamente al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, ma non anche al parametro aritmetico fondato su tale limite, individuato dalla giurisprudenza per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto (cfr. Cass. Sez. 4, 13 maggio 2008, n. 23119, Zaccagni, Rv. 240302; Cass. Sez. 4, 21 giugno 2005, n. 30317, Bruzzano, Rv. 232025).

Tale meccanismo offre, perciò, solo una base di calcolo, che deve essere maggiorata o diminuita con riguardo alle contingenze proprie del caso concreto, pur restando ferma la natura indennitaria e non risarcitoria dell'istituto (Cass. Sez. 4, 13 maggio 2008, n. 23319, Zaccagni, Rv. 240302).

In altra pronuncia della Corte Suprema si è, perciò, precisato che il riferimento al criterio aritmetico - che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali - non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Cass. Sez. 4, 17 giugno 2011, n. 34857, Giordano, Rv. 251429).

E' stata, a titolo esemplificativo, ritenuta inadeguata la liquidazione dell'indennità per la riparazione dell'ingiusta detenzione di breve durata, patita da soggetto incensurato, che si era fondata esclusivamente sul mero ragguaglio tra i giorni di privazione della libertà e il parametro medio giornaliero, potendo quest'ultimo essere integrato mediante il ricorso a parametri sensibilmente superiori a quelli standard purché non si sfondi il tetto massimo della somma erogabile (Cass. Sez. 4, 17 novembre 2011, n. 10123, Amato, Rv. 252026).

Il punto di approdo giurisprudenziale è, dunque, nel senso che il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso (cfr. Cass. Sez. 4, 11 gennaio 2019, n. 18361, Piccolo, Rv. 276259 che, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio il provvedimento che aveva liquidato l'indennità in misura lievemente superiore a quella derivante dall'applicazione del criterio aritmetico, in un caso in cui l'istante aveva allegato gravi danni non patrimoniali, consistiti nell'arresto di una procedura adottiva, nell'impossibilità di assistere la madre gravemente malata e di partecipare ai suoi funerali, e in danni psicofisici).

Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico sopra ricordato, che, tuttavia non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce certamente il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento.

E' peraltro consolidata anche la giurisprudenza secondo cui in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, nel far ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i fattori di analisi presi in esame ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel "merum arbitrium", ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati. (Cass. Sez. 4, 3 giugno 1998, n. 1744, Laci, Rv. 211646 in una fattispecie di annullamento con rinvio dell'ordinanza che aveva determinato l'equo indennizzo per 11 giorni di detenzione in lire 400.000, senza dar in alcun modo conto di tale determinazione; conf. Cass. Sez. 4, 14 ottobre 1998, n. 2826 dep. 1999, Min. Tesoro in proc. Bosco, Rv. 212303).

E' stato anche chiarito che la liquidazione dell'indennizzo non può costituire la risultante di un metodo composito che assommi i criteri aritmetici (rapporto tra il tetto massimo di indennizzo di cui all'art. 315, comma 2, ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen.) ed i criteri equitativi (che tengono conto sia della durata della custodia cautelare, sia delle conseguenze personali e familiari derivate dall'ingiusta privazione della libertà), in quanto i predetti parametri aritmetici individuano il massimo indennizzo liquidabile relativamente a tutte le conseguenze personali e familiari patibili per ogni giorno di ingiusta detenzione. Ne deriva che l'indennizzo così calcolato non può essere corretto in aumento facendo riferimento al criterio equitativo e che, quindi, ad esso non possono essere aggiunte ulteriori voci, in quanto tutte le voci ipotizzabili sono già comprese nel computo della massima indennità giornaliera (così la già citata Cass. Sez. 3, 29 aprile 2003, n. 28334, Porfidia, Rv. 225963)

4. L'onere della prova dell'ulteriore pregiudizio patito e il concetto di allegazione

Tema dirimente è quello di individuare su chi incomba l'onere della prova di quelle particolari e specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quanto meno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica.

Sotto questo profilo è stato affermato che, affinché l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un *surplus* di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e per così dire fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di credito sociale (Cass. Sez. 4, 11 aprile 2014, n. 21077, Rv. 259237).

Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod. proc. pen. (Cass. Sez. 4, 11 luglio 2007, n. 39815, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, cod. proc. pen) è però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di

legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Cass. Sez. 4, 21 febbraio 2012, n. 18848, Rv. 253555).

Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze.

E', dunque, onere della parte allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa. La prova di questi ultimi, tuttavia, secondo un recente *dictum* della giurisprudenza di legittimità può, tuttavia, essere raggiunta anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (così Cass. Sez. 4, n. 19809 del 19/4/2019, Candiano, Rv. 276334 che, in applicazione di tale principio ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui l'indennità era stata liquidata in misura "standard" e non erano stati riconosciuti i danni all'attività imprenditoriale svolta dall'istante, solo genericamente dedotti, in mancanza di prova del nesso causale con la detenzione).

Il tema -certo dei più spinosi- attiene al concetto di allegazione

Può aiutare ad individuarlo il richiamo al processo civile, ove l'allegazione è quell'attività attraverso la quale vengono affermati e introdotti in giudizio determinati fatti storici, al fine di delimitare l'ambito decisorio del giudice. Stante il divieto di utilizzo della propria scienza privata da parte del giudice, alle parti del giudizio viene riconosciuto il potere monopolistico di allegazione dei fatti nel processo. L'esercizio di tale potere è riservato, rispettivamente, all'attore con riferimento ai fatti costitutivi della domanda giudiziale, e al convenuto con riferimento ai fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall'attore con la domanda: nel primo caso l'allegazione si manifesta attraverso l'esposizione delle 'ragioni della domanda' (*causa petendi*); nel secondo caso integra la formulazione di una eccezione di merito, diretta a impedire l'accoglimento nel merito della domanda proposta dall'attore.

Allegare, dunque, significa descrivere nei propri atti o a verbale l'esistenza di un fatto

Allegare un fatto non significa provarlo. La prova interviene necessariamente dopo l'allegazione (oppure prima o insieme)

L'onere di allegazione nel processo civile è una proiezione della regola di cui all'art. 112 cod. proc. civ., in applicazione della quale, dovendo il giudice limitare la sua decisione alla domanda proposta, la parte deve introdurre in giudizio i fatti che ne costituiscono il fondamento, pena la loro irrilevanza.

Ebbene, nel caso dell'istituto di cui agli artt. 314 e ss. cod. proc. pen. l'allegazione non dev'essere generica, dovendo chi allega, ovvero il richiedente l'indennizzo, spiegare in maniera circostanziata -anche se non provare- il rapporto che sussiste tra il pregiudizio che allega e l'ingiusta detenzione patita.

In una recente pronuncia (Cass. Sez. 4, 13 gennaio 2021 n. 5812, Mercuri, non mass.) il ricorrente lamentava che il giudice della riparazione non avesse tenuto conto, ai fini della quantificazione dell'indennizzo pur concessogli per la ingiusta carcerazione, dell'intervenuta separazione dalla moglie. Ebbene, i giudici di legittimità hanno dato ragione alla Corte territoriale, sul rilievo che, con un argomentare che non risultava incongruo né scollegato dagli atti, la stessa aveva sinteticamente ma sufficientemente motivato che i pregiudizi lamentati non erano stati adeguatamente dimostrati, né era stato dimostrato che gli stessi fossero causalmente connessi all'ingiusta detenzione. In relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi, la Corte di legittimità ha preso atto che i giudici della riparazione avevano rilevato che dagli atti della separazione prodotti non si rilevava alcun cenno alla situazione di detenzione del ricorrente.

Si può perciò oggi affermare che, qualora la parte istante allegghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione -quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell'attività lavorativa, dal prodursi di danni psico-fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione- se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il *quantum* sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Cass. Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Rv. 277510) è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegare, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita.

L'approdo cui è prevenuta la Corte di Cassazione è, dunque, nel senso che è onere della parte che deduce l'esistenza di pregiudizi ulteriori, non solo allegare le conseguenze personali subite, ma altresì spiegare in modo circostanziato - pur senza provarlo - il danno subito, la sua natura, i fattori che ne sono causa e il rapporto di derivazione dall'ingiusta detenzione patita (Cass., Sez. 4, 2 luglio 2021, n. 27474, Spedo, Rv. 281513).

Non paiono convincenti, invece, le conclusioni cui è pervenuta altra pronuncia della Corte di legittimità secondo cui, ove l'istante allegghi la sussistenza di danni ulteriori mediante il riferimento a specifiche circostanze ritenute dal giudice idonee in astratto a giustificare l'incremento dell'indennizzo, sebbene gravi sull'istante l'onere di provare quanto allegato, è affetta da illogicità la motivazione del provvedimento che neghi la sussistenza in concreto di tali danni ulteriori, senza che il giudice abbia previamente invitato la parte a provvedere alla prova o al suo completamento. (Cass. Sez. 4, 6 giugno 2019, n. 39773, Sapignoli, Rv. 277510) in un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata che aveva omesso di incrementare l'indennizzo per i danni conseguenti allo "*strepitus fori*", in quanto l'istante, pur avendo allegato di aver rivestito incarichi specifici e di avere subito gravi conseguenze sotto il profilo professionale e personale, aveva omesso di produrre documenti atti a dimostrare la avvenuta diffusione della notizia con strumenti massmediatici). Si richiama, infatti, un onere della prova a carico del richiedente l'indennizzo che in molte altre pronunce è stato escluso- a favore di un onere di allegazione circostanziata- e si afferma -non condivisibilmente secondo chi vi parla, per cui occorre comunque darne conto- che "*il rito non impedisce affatto di sollecitare la prova, né introduce decadenze processuali*".

5. I danni indennizzabili e la motivazione sugli stessi

Come da tempo chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 4. 13 maggio n. 23119 del 13/5/2008, n. 23119), se è vero che il giudice deve essenzialmente attenersi al criterio risultante dal rapporto tra il tempo di durata della privazione della libertà personale e la somma massima attribuibile, in via ausiliaria, al fine di adeguare l'indennizzo al caso concreto e in via equitativa, egli può prendere in considerazione altre circostanze di fatto (debitamente provate dal ricorrente, ma su tale fondamentale punto di tornerà), sia di carattere oggettivo che soggettivo, con prudenza individuandole tra quelle positivamente valutate dall'ordinamento giuridico, fornendo al riguardo adeguata e congrua motivazione anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l'adozione.

Si ritiene, ad esempio, che il danno all'immagine da discredito sociale patito dall'istante non possa essere ristorato separatamente da quel che risulta con il criterio aritmetico, adottando i criteri comunemente adoperati in materia di risarcimento, trattandosi di conseguenze fisiologiche naturalmente connesse alla detenzione.

Anche la sindrome depressiva non è stata ritenuta costituire circostanza particolare idonea di per sé ad incrementare l'indennizzo liquidato in base al solo criterio aritmetico, trattandosi di una ripercussione frequentemente presente in situazione di ingiusta deten-

zione (così Cass. Sez. 3, 13 febbraio 2008, n. 13602, Pagano, Rv. 239683). E' stato specificato, sul punto, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest'ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella determinazione dell'indennizzo in base al calcolo aritmetico (Cass. Sez. 3, 10 marzo 2011, n. 15665, Min. Economia, Rv. 250004).

Irrilevanti, ai fini di stabilire la misura della riparazione, sono sia la durata del processo presupposto che il connesso *strepitus fori* del processo (Cass. Sez. 3, 16 febbraio 2005, n. 14640, Spataro, Rv. 231236, che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva quantificato l'indennizzo, valutando la breve durata della detenzione e la personalità già compromessa del soggetto, senza considerare il discredito sociale patito da quest'ultimo in relazione al clamore suscitato dalla vicenda e alla durata del processo). Ancora più esplicitamente la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, poiché la somma dovuta dallo Stato in base all'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata della ingiusta detenzione e non a quella della vicenda processuale, è del tutto irrilevante, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, il disagio che la parte abbia subito in conseguenza della vicenda giudiziaria e dei tempi del procedimento penale (Cass. Sez. 4, 7 giugno 2016, n. 30578, Lombardo, Rv. 267543).

Diverso, invece, è il discorso quanto allo *strepitus fori* dell'arresto e della privazione di libertà, che andrà valutato (cfr. Cass. Sez. 4, 6 ottobre 2009, n. 40906, Mazzarotto, Rv. 245369 e Cass. Sez. 3, 5 dicembre 2013, n. 3912, dep. 2014, D'Adamo, Rv. 258833 che ha ritenuto illegittima la determinazione del ristoro, adottata senza tenere conto delle conseguenze che la diffusione sulla stampa locale dell'arresto del ricorrente aveva determinato in termini di discredito)

Ci si è posti, poi il problema, della valutabilità della perdita di *chance* lavorative. Di recente, ribadito il principio che il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, di integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle differenti situazioni sottoposte al suo esame, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con la quale il giudice distrettuale aveva provveduto alla liquidazione dell'indennizzo utilizzando, quale unico parametro idoneo a compensare tutti gli effetti derivanti dall'ingiusta detenzione, il solo criterio aritmetico, senza un adeguato approfondimento motivazionale in merito alla perdita di "*chances*" lavorative, sebbene adeguatamente provate (Cass. Sez. 4, 10 novembre 2020, n. 32891, Di Domenico, Rv. 280072 in un caso relativo a tre domande presentate all'Amministrazione di appartenenza, prima dell'esecuzione della misura detentiva, volte a ricoprire un ruolo apicale, che erano state escluse dalla valutazione con esplicito riferimento alla misura cautelare).

Non basta a far ritenere un maggior danno il fatto che il soggetto sia minorenni. E' stato, infatti, chiarito che, anche in caso di soggetto minorenni, il giudice, nel liquidare l'indennità, è vincolato al tetto massimo normativamente stabilito, che non può essere superato, fermo restando che il parametro aritmetico individuato per determinare la somma dovuta per ogni giorno di detenzione sofferto costituisce solo una base di calcolo che può essere aumentata o diminuita con riguardo alle contingenze specifiche del caso concreto (così Cass. Sez. 4, 15 dicembre 2020, n. 9987, dep. 2021, M. Rv. 280698 che, in applicazione del principio, non ritenendo provato nessun pregiudizio ulteriore, ha annullato con rinvio il provvedimento con cui il giudice di merito aveva aumentato l'indennizzo esclusivamente in ragione della maggiore afflittività della detenzione giacché subita da un soggetto minorenni; conf. Cass. Sez. 4, 24 ottobre 2013, Marinkovic, Rv. 257635).

Il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il *quantum* dell'indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell'indennizzo;

determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l'aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (così Cass., Sez. 4, 2 luglio 2021, n. 27474, Spedo, Rv. 281513; conf. Cass. Sez. 4, 11 maggio 2000, n. 2815, Salamone, Rv. 216937)

A differenza della riparazione per errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen. che, oltre alla riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena, comprende anche "le conseguenze personali e familiari derivanti della condanna" la riparazione per l'ingiusta detenzione non consente di estendere l'indennizzo ad aspetti non direttamente riconducibili alla custodia cautelare ingiustamente subita.

Costituisce oggi *ius receptum* il principio che debba escludersi che tra le conseguenze ulteriori indennizzabili possa essere ricompresa una voce a titolo di danno esistenziale, perché il pregiudizio che con questa tipologia di danno non patrimoniale viene evidenziato non è diverso ed autonomo da quello conseguente alla stessa privazione della libertà personale, di per sé idonea, da sola, a sconvolgere per un periodo consistente le abitudini di vita della persona (cfr. la recente Cass. Sez. 4, 12 febbraio 2021, n. 6913, Errico, Rv. 280545 che, in applicazione del principio, ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di risarcimento di ulteriori danni derivanti dal clamore mediatico avuto dalla vicenda processuale).

Nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, deve tenersi conto di tutte le peculiari sfaccettature di cui il danno non patrimoniale si compone nella sua globalità, avendo in particolare riguardo all'interruzione della attività lavorative e ricreative, dei rapporti affettivi e degli altri rapporti interpersonali, ed al mutamento radicale, peggiorativo e non voluto, delle abitudini di vita. (Cass. Sez. 4, 18 marzo 2009, n. 22688, Lastella Rv. 243990).

Il tema del danno esistenziale e dell'evoluzione dell'elaborazione dottrinale relativa allo stesso è stato articolatamente affrontato da Cass. Sez. 4, 11 luglio 2007, n. 39815, Bevilacqua, Rv. 23783. La sentenza richiama, tra le altre la sentenza 25 novembre 2003 n. 2050, Barillà, la quale, tuttavia, vale la pena di sottolinearlo, riguardava un caso di riparazione per l'errore giudiziario e non per l'ingiusta detenzione

6. I precedenti penali e giudiziari del richiedente.

Quanto all'incidenza delle precorse, negative, esperienze giudiziarie negli ultimi anni la Corte di legittimità è andata via via precisando la propria giurisprudenza.

Un primo e più risalente orientamento giudicava tout court legittima la riduzione, sulla somma giornaliera computata come frazione aritmetica di quella massima liquidabile per legge, dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione a soggetto pregiudicato, data, per esso, la minore afflittività della privazione della libertà personale, riconducibile sia al minore discredito che l'evento comporta per una persona la cui immagine sociale è già compromessa, sia al fatto che la sua dimestichezza con l'ambiente carcerario rende meno traumatica l'ingiusta privazione della libertà (così Sez. 4, 22 giugno 2010, n. 34673, Trapasso Rv. 248083). Nello stesso solco si muoveva il *dictum* di Sez. 4, 13 maggio 2008, n. 23124, Zampaglione, Rv. 240303 secondo cui, nella liquidazione dell'indennizzo dovuto a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione è legittimo operare una riduzione sulla somma giornaliera computata quale frazione aritmetica di quella massima liquidabile per legge, in ragione del fatto che l'istante abbia subito precedenti condanne, essendo ragionevole ritenere che in tal caso il danno derivante dall'ingiusta detenzione sofferta sia stato minore.

Nel tempo, tuttavia, pur ribadendo la legittimità della riduzione, la giurisprudenza si è andata consolidando nel senso che è illegittima la decisione con cui il giudice riduca automaticamente l'importo da liquidarsi per l'ingiusta detenzione, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario (così Sez. 4, 16 aprile 2014, n. 18604, Sammarro, Rv.

259240 che, nell'annullare l'ordinanza che aveva operato detta riduzione, ha precisato che in ogni caso l'allontanamento in riduzione dai criteri liquidatori standard in ragione della constatazione dell'esistenza di precedenti condanne necessita di uno specifico riferimento alle esperienze detentive subite dall'istante e alla loro idoneità a determinare una rilevante compromissione dell'immagine sociale e/o una certa assuefazione all'ambiente carcerario tali da giustificare la presunzione di una minore afflittività della successiva ingiusta detenzione; conf. *ex multis* Sez. 4, 24 ottobre 2013, n. 46772, Rv. 257636; Sez. 4, 30 gennaio 2014, n. 18551 del 30/01/2014, Fuschini, Rv. 261561; Sez. 4, 9 ottobre 2014, n. 6742, Rizzo, Rv. 263131). E ancora, nel medesimo senso la recente pronuncia che ha ribadito come è illegittima la decisione con cui il giudice riduca automaticamente l'importo da liquidarsi, determinato secondo il criterio aritmetico, per il solo fatto che il soggetto abbia già subito precedenti periodi di sottoposizione a regime carcerario. (Sez. 4, 18 gennaio 2019, n. 18364, Sakir Medo Rv. 275706 - che ha precisato che, poiché l'esistenza di una precedente esperienza carceraria può avere, a seconda dei casi, sia un effetto di riduzione sia un effetto, invece, di massimizzazione della sofferenza cagionata dalla carcerazione, il giudice è tenuto a valutare caso per caso; conf. Sez. 3, 20 gennaio 2011, n. 17404, Tripodi, Rv. 250279).

7. La colpa lieve e la sua incidenza sulla liquidazione dell'indennizzo

Costituisce *ius receptum* il principio secondo cui, nel procedimento di equa riparazione per l'ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità (così Cass. Sez. 4, 9 ottobre 2018, n. 51343, V. Rv. 274006 che ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di decurtare della metà l'importo dell'indennizzo, considerando influente, ai fini del protrarsi del vincolo cautelare, la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, così non agevolando l'attività investigativa che avrebbe potuto portare, anche in tempi più rapidi, alla caducazione del titolo cautelare).

Numerose sono le pronunce, anche precedenti a quella appena citata, in cui si è affermato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, solo il dolo o la colpa grave dell'istante costituiscono cause ostative al sorgere del diritto all'indennizzo, ma ciò non toglie che il giudice possa valutare, ai fini della riduzione della sua entità, eventuali condotte dello stesso che abbiano comunque concorso a determinare lo stato di detenzione e che siano caratterizzate da colpa lieve (così Sez. 4, 20 maggio 2008, n. 27529, Okumboro e altro, Rv. 240889; conf. Sez. 4, 13 dicembre 2011, n. 2430, dep. il 2012, Popa, Rv. 251739; Sez. 4, 29 gennaio 2014, n. 21575, Antognetti, Rv. 259212).

Va segnalato, tuttavia, che, per i casi di ingiustizia formale la giurisprudenza di legittimità è contrastante.

Un più recente orientamento afferma, infatti, dopo avere ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, ha affermato che in tale ipotesi, il giudice della riparazione non può valutare - neppure al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - la condotta colposa lieve (così Cass. Sez. 4, 21 marzo 2019, n. 22103, Longo, Rv. 276091 che, in un'ipotesi di ingiustizia "formale" del provvedimento cautelare, ha annullato con rinvio l'ordinanza che aveva ridotto l'indennizzo ritenendo la sussistenza della colpa lieve dell'interessato per non avere risposto all'interrogatorio di garanzia, serbandolo il silenzio per i successivi sette mesi; conf. Cass. Sez. 4, 9 novembre 2018, n. 54042, Longordo Rv. 274765; Cass. Sez. 4, 6 febbraio 2018, n. 22806, Morante, Rv. 272993).

E' stato, tuttavia, anche affermato, in precedenza, che qualora l'accertamento della insussistenza "ab origine" delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, il giudice della riparazione è tenuto a valutare - al diverso fine della eventuale riduzione dell'entità dell'indennizzo - anche la condotta colposa lieve (Così Cass. Sez. 4, 24 maggio 2016, n. 34541, Rv. 267506 che, tuttavia, in motivazione ha precisato che il giudice della riparazione, ravvisata la colpa lieve, deve adeguatamente motivare in ordine alla riduzione dell'indennizzo, che non deve comunque risultare spropositata).

8. Il controllo del giudice di legittimità sul *quantum* liquidato

Il giudizio di equità del giudice della riparazione potrà avere solo il limite interno della ragionevolezza e quello esterno della congrua motivazione, dovendo il *quantum* dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione essere determinato senza riferimento a termini o valori meramente aritmetici, ma attraverso un prudente e globale apprezzamento della situazione dedotta, nell'ambito discrezionale che può e deve essere il più ampio possibile.

Perciò il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (così Cass. Sez. 4, 2 luglio 2021 n. 27474, Spedo, Rv. 281513; conf. Cass. Sez. 4, 4 marzo 2015, n. 24225, Pappalardi Rv. 263721; Cass. Sez. 4, 18 aprile 2007, n. 26388, Leonello, Rv. 236941; Cass. Sez. 4, 20 gennaio 2006 n. 8144, Utano ed altro, Rv. 233666).

Il sindacato della Corte di legittimità viene pertanto esperito sulla congruità della motivazione sottesa al provvedimento, che deve rispondere alle regole della logica e deve conformarsi ai principi stabiliti in sede di legittimità.